SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 febbraio 1991, n. 57.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2587):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 31 dicembre 1990.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 5 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 1991.

Esaminato dalla 6ª commissione il 10, 17 gennaio 1991.

Relazione scritta annunciata il 22 gennaio 1991 (atto n. 2587/A - relatore sen. LEONARDI).

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5409):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 24 gennaio 1991, con pareri delle commissioni I e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sulla esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 febbraio 1991.

Esaminato dalla V commissione il 13 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 19 febbraio 1991.

91G0090

LEGGE 26 febbraio 1991, n. 58.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 415.

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente delle unità sanitarie locali».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti il convenzionamento esterno e comunque non oltre il 31 dicembre 1991».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2589):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri (MARTELLI) il 31 dicembre 1990.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 5 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9, 10 gennaio 1991.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 gennaio 1991.

Esaminato dalla 12ª commissione il 24 gennaio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5417):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 28 gennaio 1991, con pareri delle commissioni I, III, V e XII.

Esaminato della I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sulla esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 febbraio 1991.

Esaminato dalla XI commissione il 6, 13 febbraio 1991.

Esaminato in aula il 19 febbraio 1991 e approvato il 20 febbraio 1991.

91G0091

LEGGE 27 febbraio 1991, n. 59.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N. 409

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonchè i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo»;

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(*Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonchè delle pensioni gestite dall'ENPALS*)»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1968, del 25 per cento

per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori al 1° maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa fra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza»;

al comma 4, le parole: «Per le pensioni riliquidate» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le pensioni e i supplementi riliquidati»;

il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.

9-*bis*. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, con effetto dal 1° gennaio 1992, è attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue:

a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;

b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1° gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

9-*ter*. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9-*bis*, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dal 1° gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1° gennaio 1993 e per intero dal 1° gennaio 1994.

9-*quater*. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 , aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1° gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

9-*quinquies*. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

9-*sexies*. In deroga a quanto previsto dai commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni. Detti incrementi hanno effetto dal 1° gennaio 1990»;

il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1° gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

10-*bis*. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

10-*ter*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «1° settembre 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° gennaio 1991».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (*Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale*). – 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di

previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1° gennaio 1990, secondo quanto segue:

a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1° gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;

b) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;

c) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;

d) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.

2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato".

3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.

6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato*) – 1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelli a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie

equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata. Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3.

2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica dal 1° luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.

3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1° gennaio 1994.

4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989 con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1° gennaio 1993.

5. I benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti».

All'articolo 4:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1986, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1989, considerato con esclusione dell'indennità integrativa

speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio:

a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 55, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 40, del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 25 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 20 e del 15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali:

a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 70, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 45, del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 15 e del 10 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1, nella misura unica del 25 per cento per le cessazioni fino al 31 dicembre 1982, nella misura del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 e nella misura unica del 5 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985»;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992. Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti dal presente articolo.

5-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle pensioni a carico delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del tesoro relative a cessazioni anteriori al 1° maggio 1986 che beneficiano della riliquidazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, pari allo 0,75 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare il 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede invece con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare il 2,15 per cento delle retribuzioni imponibili»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 6, dovuto dal Ministero di grazia e giustizia alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia"».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Copertura finanziaria*). - 1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in lire 8.685 miliardi annui a decorrere dal 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato". All'onere di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

3. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento in pari misura delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

La tabella B *allegata è sostituita dalla seguente:*

«TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 3, comma 1)

CATEGORIE

DECORRENZA	Personale non dirigente Stato ed università	Personale scuola docente e non docente	Militari Forze armate e Corpi di polizia non dirigenti	Personale non dirigente ente Ferrovie dello Stato	Personale non dirigente aziende autonome
fino al 1972	18	18	18	18	18
1973	18	18	18	18	18
1974	18	18	18	18	18
1975	18	18	18	18	18
1976	18	18	18	18	18
1977	18	18	18	18	18
1978	18	18	18	18	18
1979	18	18	18	18	12
1980	12	12	12	12	12
1981	12	12	12	12	12
1982	12	12	12	12	9
1983	9	9	9	9	9
1984	9	9	9	9	9
1985	6	6	6	6	6
1986	6	6	6	6	6
1987	6	6	6	6	6

Per le pensioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, le percentuali si applicano sull'importo della pensione in atto alla data del 31 dicembre 1989 maggiorato delle somme derivanti dalla attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2583):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri per la funzione pubblica (GASPARI), per il lavoro e la previdenza sociale (DONAT CATTIN) e del tesoro (CARLI) il 31 dicembre 1990.

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro), in sede referente, il 5 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 1991.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª il 22, 23, 24 gennaio 1991, 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5447):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 12 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX, X e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 febbraio 1991.

Esaminato dalla XI commissione il 19 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 20 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2583/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro), in sede referente, il 20 febbraio 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª il 21 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1991.

91G0093

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1991, n. 60.

Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità ed all'allarme provocato nella pubblica opinione dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone già condannate per delitti di criminalità organizzata, di procedere all'interpretazione autentica della normativa in tema di computo e di sospensione dei termini di custodia cautelare, nonchè di apportare idonei correttivi alla disciplina sulla durata della custodia cautelare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.

2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice.

3. La custodia cautelare è immediatamente ripristinata se l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale diversa da quella indicata nei commi 1 e 2. In tal caso ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto della custodia anteriormente subita.

Art. 2.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «della continuazione» sono soppresse la virgola e le parole: «della recidiva»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo.».

Art. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificata:

a) nel numero 2) le parole: «non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3)»;

b) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;».

Art. 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale il punto in fine alla lettera *b)* è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«*b*-bis) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3.».

Art. 5.

1. Nella lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 307 del codice di procedura penale le parole: «con la sentenza di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna».

Art. 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 544 del codice di procedura penale le parole: «non oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 1991.

Prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sale per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1983, n. 04/80863, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1983, foglio n. 16, registro n. 2 Monopoli, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 219, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi dei tipi di sale destinati all'alimentazione e di provvedere al contestuale aggiornamento, in unico listino, dei prezzi dei sali per uso alimentare;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale risulta modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi di vendita al pubblico, compresa l'IVA nella vigente aliquota del 19%, dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

Sale comune marino non essiccato (in sacchi di politene da kg 25)	L.	20.000	il q.le
Sale comune marino essiccato (in sacchi di politene da kg 25).	L.	22.000	il q.le
Sale macinato (in sacchi di politene da kg 25)	»	24.000	»
Sale integrale (in sacchi di politene da kg 25)	»	40.000	»
Sale scelto (in sacchi di politene da kg 25)	»	40.000	»
Sale raffinato (in sacchi di politene da kg 25)	»	40.000	»
Sale marino integrale (in sacchetti da kg 1).	»	85.000	»
Sale scelto o grosso (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	85.000	»
Sale raffinato o fino (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	85.000	»
Sale jodurato.	»	85.000	»
Sale Candor condizionato:			
(in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	100.000	»
(in spargisale da 100 g) . . .	»	300.000	»
(in bustine da 1 g)	»	600.000	»
(in spargisale da 750 g) . . .	»	120.000	»

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 10

91A1009

DECRETO 23 febbraio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Noto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell ufficio delle imposte dirette di Noto è stata causata dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Noto è accertato per il periodo dal 13 al 17 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1021

DECRETO 28 febbraio 1991.

Modifica del termine iniziale per il pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, concernente nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 con il quale è stato stabilito che le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio dovuti a decorrere dal 1° gennaio e 1° febbraio 1991 devono essere corrisposti, rispettivamente, nel mese di marzo e di aprile dello stesso anno;

Ritenuto che per motivi connessi all'applicazione degli aumenti delle tasse regionali disposti dalle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, si rende necessario differire dal 1° all'11 marzo 1991 il termine iniziale del periodo utile per il pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio dovuti dal 1° gennaio 1991;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire e modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Il termine iniziale del periodo utile per il pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio dovuti dal 1° gennaio 1991, fissato al 1° marzo con decreto ministeriale 27 dicembre 1990, è differito all'11 marzo 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1080

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 dicembre 1990.

Impegno della somma di lire 7,253 miliardi per il progetto FIO 1984, n. 42 (regione Campania) e lire 6,410 miliardi per progetto 1989, n. 182 (regione Veneto), per l'esercizio 1990, in conto residui 1988, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera CIPE del 22 febbraio 1985, come rettificata dalla successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, relativa all'approvazione di progetti 1984, presentati dalle amministrazioni centrali e regionali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 730/1983;

Vista la delibera CIPE del 2 dicembre 1987, con la quale viene assegnata la somma di lire 54,829 miliardi, per la copertura dei superi di spesa dovuti a minori finanziamenti BEI, relativi ai progetti FIO per l'anno 1984, posti a carico dell'autorizzazione di spesa FIO 1986, come previsto dall'art. 14, comma 9, della legge n. 41/86;

Vista la delibera CIPE del 24 maggio 1990, con la quale viene revocato il finanziamento di lire 40 miliardi assegnato a favore del progetto FIO 1984 «Terminal Rinfuse in Colmata porto commerciale Venezia», approvato con la sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 364/1990 che, tra l'altro, prevede la riassegnazione delle somme resesi disponibili a seguito di revoche di progetti FIO approvati dal CIPE fino al 1989, per il finanziamento di progetti di cui alla delibera CIPE 19 dicembre 1989, approvati ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/1988;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990, con la quale viene assegnata la somma di lire 20 miliardi per il progetto immediatamente eseguibile 1989, n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto», con finanziamenti a carico, tra l'altro, delle somme riassegnabili a seguito della revoca CIPE del 24 maggio 1990, relativa al suddetto progetto FIO 1984 «Terminal Rinfuse in Colmata porto commerciale Venezia»;

Visti i decreti ministeriali n. 184748 del 28 novembre 1990 e n. 199839 del 28 dicembre 1990, con i quali vengono disposte le variazioni in aumento in conto residui al cap. 7090, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, di lire 11,553 miliardi e di lire 2,110 miliardi, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili regionali 1984 e del suddetto progetto immediatamente eseguibile 1989, n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto»;

Considerato che relativamente alla riassegnazione CIPE del 20 dicembre 1990, si rendeva nell'immediato disponibile la somma limitata a complessive lire 24 miliardi, per il finanziamento dei progetti 1989 n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto» della regione Veneto e 183 «Policlinico di Siena» del Ministero dei lavori pubblici, approvati dal CIPE il 19 dicembre 1989 per lire 20 miliardi e lire 55 miliardi;

Considerato che, dal riparto proporzionale della detta disponibilità di lire 24 miliardi, tra i suddetti due progetti, al n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto» spetta il finanziamento di lire 6,410 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di lire 7,253 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto immediatamente eseguibile 1984, n. 42 «Ammodernamento impianto irrigazione sub compr. Destra Fiume Sele».

Art. 2.

È impegnata la somma di lire 6,410 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Veneto, per il finanziamento del progetto immediatamente eseguibile 1989, n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto», citato in premessa.

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 13,663 miliardi graverà sul cap. 7090, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 81

91A1022

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 gennaio 1991.

Autorizzazione alla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, in Milano, a derogare dall'obbligo di trattenere l'aliquota minima del rendimento di una gestione separata per specifici contratti nonché approvazione di tariffe e condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983 n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 11 ottobre 1988, 25 maggio 1989, 12 ottobre 1989, 22 gennaio e 23 maggio 1990 e le successive integrazioni, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché l'autorizzazione a derogare dall'obbligo di trattenere una aliquota minima del rendimento di una gestione separata per specifici contratti;

Viste le lettere n. 924191 del 15 novembre 1989, n. 020567 del 19 febbraio 1990, n. 021644 del 30 aprile 1990, n. 021646 e 021643 del 30 aprile 1990, n. 021867 del 18 maggio 1990, n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 023948 del 26 novembre 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico tariffa a tasso tecnico 0% e 3% e 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia temporanea, a premio unico;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare per il differimento nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale da contratti di capitalizzazione a premio unico e a prestazione rivalutabile finalizzati sia all'accantonamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che alla costituzione di trattamenti previdenziali aggiuntivi;

13) condizioni di polizza, per l'assunzione di contratti senza visita medica e con copertura immediata stipulati nell'ambito di convenzioni per la copertura di prestiti a breve e medio termine erogati da banche o società finanziarie ai propri clienti oppure dagli organismi o enti indicati per i propri soci o dipendenti;

14) tariffa 3C-DM - assicurazione mista, a premio annuo costante, con premio e capitale espressi in marchi tedeschi;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

16) regolamento della gestione speciale «Previdenza Marchi». La società non potrà, relativamente alla gestione speciale «Previdenza Marchi» di cui al precedente punto 16), effettuare operazioni di vendita di titoli allo scoperto, di negoziazione di titoli con differimento dell'esecuzione oltre i termini della liquidazione mensile della borsa nonché di premio o di riporto;

17) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione delle prestazioni garantite in base al rendimento della gestione «Progetto Previdenza», da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi rientranti nell'ambito della convenzione stipulata con la Cassa interaziendale di solidarietà e di assistenza.

Art. 2.

La Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, è autorizzata a derogare dall'obbligo di trattenere una aliquota minima dell'1% del rendimento finanziario della gestione separata limitatamente alle sole polizze stipulate dai dipendenti del gruppo Meie in applicazione del CCNL e del contratto integrativo aziendale.

Art. 3.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1025

DECRETO 15 gennaio 1991.

Autorizzazione alla Maeci vita S.p.a., in Milano, a stipulare specifici contratti senza visita medica ed approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, presentate dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 1° agosto 1989, 5 dicembre 1989, 27 marzo 1990 presentate dalla Maeci vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore nonché l'autorizzazione a stipulare contratti collettivi senza visita medica;

Viste le lettere n. 924183 del 15 novembre 1989, n. 021872 del 18 maggio 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Maeci vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico-tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La Maeci vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata a stipulare contratti collettivi senza visita medica e senza carenza per sottoscrittori di mutui o prestiti concessi da banche o istituti finanziari nel limite di lire 40 milioni di capitale inizialmente assicurato per le coperture, a premio annuo ed unico, emesse nella forma temporanea per il caso di morte a capitale costante o decrescente nonché per le tariffe di annualità temporanee certe, laddove il predetto limite faccia riferimento al cumulo delle annualità di rendita assicurate.

Tale garanzia può prevedere la copertura immediata anche nel caso di suicidio dell'assicurato che si verifichi nei primi due anni dalla data di perfezionamento del contratto purché l'assicurato compili un apposito questionario sanitario e l'età d'ingresso in assicurazione sia compresa tra 18 e 60 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1026

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 febbraio 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Monte Argentario in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 2093/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 14 novembre 1990 nel quale il Gruppo Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente nelle località Cannelle, Pozzarello-Soda Istituto tecnico nautico, strada provinciale orbetellana e via dei Tonni, tutte ricadenti nel territorio comunale di Monte Argentario;

Vista la nota n. 7270 datata 22 gennaio 1991 del Ministero dei lavori pubblici, ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma, con la quale si quantificano i costi di intervento necessari alla definitiva eliminazione del pericolo incombente nel territorio del comune di Monte Argentario, nelle località Cannelle (L. 900.000.000) e Pozzarello-Soda (L. 1.500.000.000) e si segnala come fonte di particolare preoccupazione la situazione in atto in località Pozzarello, dove è assolutamente necessario realizzare un intervento dell'importo di 500 milioni di lire;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un primo finanziamento teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità in località Pozzarello;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il Ministro dei lavori pubblici, ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma, è autorizzato all'esecuzione delle opere tese all'eliminazione del più immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnato al Ministero del lavori pubblici, ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma, la somma di L. 500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

Art. 4.

Le liquidazioni saranno effettuate sulla base degli stati di avanzamento lavori e di certificati di pagamento vistati dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1027

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1.035, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di economia e commercio in data 21 marzo 1988, dal consiglio di amministrazione in data 28 giugno 1988 e dal senato accademico in data 18 luglio 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, settimo comma, dello statuto (corso di laurea in economia e commercio) la propedeuticità dell'insegnamento di scienza delle finanze e diritto finanziario nei confronti dell insegnamento di diritto tributario viene eliminata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 19 dicembre 1990

Il rettore

91A1012

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di facoltà, del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 323 all'elenco delle scuole dirette ai fini speciali istituite presso l'Università di Verona è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico).

Dopo l'art. 358 sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico):

Art. 359. — Nell'Università di Verona è istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico). La scuola ha lo scopo di preparare tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia ed alle connesse metodiche di circolazione extra-corporea del sangue. La scuola rilascia il diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico).

Art. 360. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 361. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di cardiologia e cardiochirurgia dell'Università degli studi di Verona.

Art. 362. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);
fisiologia umana (*);
farmacologia (*);
anestesiologia (*);
nozioni di tecnologie biomediche (*);
nozioni di patologia clinica.

2° Anno:

nozioni di cardiologia e di angiologia;
nozioni di anestesia e rianimazione;
nozioni di fisiopatologia respiratoria;
nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di nefrologia;
tecniche di perfusione extracorporea.

3° Anno:

nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
nozioni di neurologia;
nozioni di medicina legale (*);
tecniche di perfusione extracorporea.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 363. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

cardiochirurgia reparto;
cardiochirurgia sale operatorie;
cardiochirurgia cure intensive;
cardiologia unità coronarica;
cardiologia laboratori di emodinamica;
anestesia e rianimazione;
nefrologia emodialisi;
neurologia;
laboratorio analisi;
anatomia patologica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 364. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da una professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 21 gennaio 1991

Il rettore: CASSARINO

91A1029

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990), **coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1991, n. 58** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Proroga di termini in materia di assistenza sanitaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti le procedure per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'impiego nelle unità sanitarie locali, prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 *(a)*, sono ulteriormente prorogati *fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente delle unità sanitarie locali.* È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

(a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 207/1985 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), come modificato dall'art. 6, comma 23, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, i cui termini sono stati prorogati, da ultimo, dall'art. 5, comma 6, della legge n. 544/1988, è il seguente:

«Art. 9 *(Procedura per l'espletamento dei concorsi)*. — Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltreché le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici, ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria, della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.

I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.

L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.

La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.

Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.

La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.

L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il

concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.

Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti».

Art. 2.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 3.

1. È prorogato *fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti il convenzionamento esterno e comunque non oltre il 31 dicembre 1991* il termine del 31 dicembre 1990 di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 *(a)*, riguardante le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia, in regime di convenzionamento esterno e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria.

(a) Il comma 1 [*recte*: 2] dell'art. 25 del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) differisce al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 19, comma 2, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, il cui testo è il seguente: «Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 [prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, *n.d.r.*] e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989».

Art. 4.

1. Per l'anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 63, come modificato dall'art. 15 del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441:

«Art. 63. *(Assicurazione obbligatoria)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini.

I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.

A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio *pro-capite* dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.

Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Art. 5.

1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 *(a)*, e del decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503 *(b)*, in essere alla data del 30 dicembre 1990, sono confermati ad esaurimento.

(a) Il testo dell'art. 110 del D.P.R. n. 270/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 110 *(Norma transitoria per gli ex medici condotti)*. — 1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per la medicina generale di base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 30 giugno 1988».

(b) Il D.M. n. 503/1987 reca: «Esecuzione dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, relativo alla determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A0982

Testo del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990), **coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1991, n. 59** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pagina 4), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonché delle pensioni gestite dall'ENPALS.

1. *Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonché i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo.*

2. *L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.*

2-bis. *In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori al 1° maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa fra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988.*

3. *L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella* A *in relazione all'anno di decorrenza.*

4. *Per le pensioni e i supplementi riliquidati* ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, *(a)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.

5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.

7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1° gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 *(b)*, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 *(c)*, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.

8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.

9. *Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.*

9-bis. *Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, con effetto dal 1° gennaio 1992, è attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue:*

a) *in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 30 giugno 1982,*

b) *in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1° gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.*

9-ter. *Gli aumenti mensili previsti dal comma* 9-bis, *nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dal 1° gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1° gennaio 1993 e per intero dal 1° gennaio 1994.*

9-quater. *Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1, aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1° gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.*

9-quinquies. *Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi* 9-bis, 9-ter *e* 9-quater *è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.*

9-sexies. *In deroga a quanto previsto dai commi* 9-bis, 9-ter *e* 9-quater *la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni* **(d)**. *Detti incrementi hanno effetto dal 1° gennaio 1990.*

10. *I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1° gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.*

10-bis. *Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*sexies *del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485* **(e)**.

10-ter. *Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000.*

(a) Il testo dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 (Attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, è fissato in:

a) L. 13.157.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;

b) L. 13.725.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;

c) L. 14.419.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;

d) L. 15.716.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;

e) L. 17.593.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;

f) L. 18.918.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;

g) L. 20.066.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

h) L. 22.178.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

i) L. 23.113.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

l) L. 24.235.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

m) L. 26.035.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

n) L. 27.705.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

o) L. 29.457.000, per le pensioni avente decorrenza compresa nell'anno 1983;

p) L. 30.321.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

2. Per le pensioni di cui al comma 1 si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione.

3. La differenza fra l'importo determinato in base ai commi 1 e 2, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, con assorbimento di quanto eventualmente corrisposto a norma dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e l'importo della pensione effettivamente percepita dall'interessato al momento della domanda viene corrisposta nel limite del 60 per cento del suo ammontare con effetto dal 1° gennaio 1990 o dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, se posteriore al 30 giugno 1990.

4. Le disposizioni predette si applicano anche ai supplementi di pensione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio 1981.

5. Agli effetti di cui al presente articolo per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette».

(b) Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale è il seguente:

«Art. 6 (*Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti*). — 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie nella misura di lire 30.000 mensili.

2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

7. La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, ne trasforma la pensione in superiore al minimo».

(c) L'art. 6 della legge n. 544 1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) è così formulato:

«Art. 6 *(Benefici per gli ex-combattenti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo art. 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.

2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140».

(d) Il primo comma dell'art. 3, numeri da 1) a 14), del D.L.C.P.S. n. 708/1947 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), nella stesura vigente, è così formulato:

«Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri».

(e) L'art. 23-*sexies* del D.L. n. 267 1972, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 23-*sexies*. - Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1° gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

Art. 2.

Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989

1. Con effetto dal *1° gennaio 1991* l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989 *(a)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare.

(a) Per il testo dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 2-*bis*.

Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale.

1. *Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1° gennaio 1990, secondo quanto segue:*

a) *per le pensioni liquidate in data antecedente il 1° gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;*

b) *per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;*

c) *per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;*

d) *per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.*

2. *Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».*

3. *Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.*

4. *Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.*

5. *Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.*

6. *Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.*

Art. 3.

Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato

1. *Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177* **(a)**, *con esclusione di quelli a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella* B *allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata. per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3.*

2. *Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544* **(b)**, *sono riliquidate con decorrenza economica dal 1° luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141* **(c)**, *e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942* **(d)**.

3. *I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1° gennaio 1994.*

4. *Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989 con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1° gennaio 1993.*

5. *I benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.*

6. *Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella* A *annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177* **(a)**.

7. *L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.*

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è il seguente:

«Art. 1 *(Perequazione automatica delle pensioni).* — Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo la disposizione dei successivi articoli 2, 3 e 4.

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrative della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette».

La tabella *A* annessa alla legge riporta le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo.

(b) La legge n. 544/1988 reca: «Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni». Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 5:

«1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità pregressa, di cui all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità, nella misura di:

a) dal 1° gennaio 1988, L. 21.500 e L. 12.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità;

b) dal 1° gennaio 1990, L. 28.000 e L. 18.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità».

(c) Il testo dell'art. 7 della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti è il seguente:

«Art. 7. — Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'art. 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

I benefici previsti dal presente articolo attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987».

(d) La legge n. 942 1986 reca integrazioni all art. 7 della legge n. 141/1985 relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti. Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa.

2. I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella legge 1° luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149.

3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987».

Art. 4.

Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza

1. *L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1986, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1989, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio:*

a) *per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 55, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;*

b) *per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 40, del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;*

c) *per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 25 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;*

d) *per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 20 e del 15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;*

e) *per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;*

f) *per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo.*

2. *Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali:*

a) *per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 70, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;*

b) *per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 45, del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;*

c) *per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;*

d) *per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 15 e del 10 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;*

e) *per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;*

f) *per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo.*

3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, dal 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalità previste dal comma 1.

4. *L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1, nella misura unica del 25 per cento per le cessazioni fino al 31 dicembre 1982, nella misura del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 e nella misura unica del 5 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.*

5. *I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992. Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti dal presente articolo.*

5-bis. *Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle pensioni a carico delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del tesoro relative a cessazioni anteriori al 1° maggio 1986 che beneficiano della riliquidazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468* ***(a)***.

6. *Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, pari allo 0,75 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare il 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede invece con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare il 2,15 per cento delle retribuzioni imponibili.*

7. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

8. *All'onere derivante dal contributo di cui al comma 6, dovuto dal Ministero di grazia e giustizia alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».*

(a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Per i dirigenti militari si applica la norma di cui all'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915. Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello Stato dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1° agosto 1987.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio"

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al personale militare del Ministero della difesa e della Guardia di finanza è corrisposto, alla data di cessazione dal servizio e per la durata di sei anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

6. Il trattamento provvisorio è esteso anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. Il trattamento provvisorio è protratto oltre il termine di sei anni ove non sia possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamento definitivo entro il sessennio dalla cessazione dal servizio.

6-*bis*. Gli oneri relativi al miglioramento delle pensioni dei segretari generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa pensioni dipendenti enti locali" amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

6-*ter*. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

6-*quater*. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti».

Il D.L. n. 681/1982, la legge n. 79/1984 e il D.L. n. 2/1985, richiamati nel comma 1 di cui sopra, hanno disposto degli adeguamenti provvisori del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni statali e del personale ad essi collegato o equiparato.

Il D.L. n. 154/1986, richiamato anch'esso nel comma 1 dell'articolo soprariportato, ha aumentato del 42% il trattamento economico provvisorio dei dirigenti statali e del personale ad essi collegato o equiparato, prorogandolo fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza pubblica, non ancora approvata dal Parlamento.

Si trascrive infine il testo dell'art. 156 del R.D. n. 2395/1923, (Ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato), come modificato dall'art. 1 della legge n. 915/1949, pure citato nel comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 379/1987 dianzi riportato:

«Art. 156. — Agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi, l'anzianità di grado per gli ufficiali ed i sottufficiali del regio Esercito, della regia Marina, della regia Guardia di finanza e delle capitanerie di porto, è computata in base alle disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Nella determinazione degli stipendi per gli ufficiali e sottufficiali predetti è, peraltro, computata, come anzianità di grado, se più favorevole, la differenza fra gli anni di servizio, valutati secondo le disposizioni dei regi decreti 27 ottobre 1922, n. 1427 e n. 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, 17 maggio 1923, n. 1284, e successive modificazioni, ed il numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

a) *per gli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza:*

tenente	*anni*	*4*
capitano	»	*10*
maggiore	»	*16*
tenente colonnello	»	*21*
colonnello	»	*21*
generale di brigata e gradi corrispondenti	»	*28*
generale di divisione e gradi corrispondenti	»	*30*

b) *per gli ufficiali della Marina militare e delle capitanerie di porto:*

sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	*anni*	*4*
tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	*8*
capitano di corvetta e gradi corrispondenti	»	*13*
capitano di fregata e gradi corrispondenti	»	*19*
capitano di vascello e gradi corrispondenti	»	*19*
contrammiraglio e gradi corrispondenti	»	*25*
ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	»	*27*

per gli ufficiali dell'Aeronautica militare:

tenente	*anni*	*4*
capitano	»	*8*
maggiore	»	*13*
tenente colonnello	»	*19*
colonnello	»	*19*
generale di brigata aerea e gradi corrispondenti	»	*25*
generale di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	*26*

c) per i sottufficiali:

maresciallo, maresciallo d'alloggio, capo di 3ª classe, nocchiere di porto di 3ª classe e gradi corrispondenti	anni	6
maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo, capo di 2ª classe, nocchiere di porto di 2ª classe e gradi corrispondenti	»	10
maresciallo d'alloggio maggiore dei reali carabinieri, maresciallo maggiore della regia Guardia di finanza, capo di 1ª classe, nocchiere di porto di 1ª classe e gradi corrispondenti	»	12
maresciallo maggiore del regio Esercito e gradi corrispondenti	»	14

Per gli ufficiali ed i sottufficiali della regia Aeronautica si applicano le disposizioni stabilite dal presente articolo per gli ufficiali ed i sottufficiali della regia Marina.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai graduati del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, al quale effetto il capo guardia di 2ª classe è equiparato al maresciallo d'alloggio, il capo guardia di 1ª classe al maresciallo d'alloggio capo ed il comandante al maresciallo d'alloggio maggiore».

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. *L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato il lire 8.685 miliardi annui a decorrere dal 1994.*

2. *All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato». All'onere di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.*

3. *Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dal 1º gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento in pari misura delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.*

4. *Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

5. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA 1
(prevista dall'art. 1, comma 3)

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN RELAZIONE ALL'ANNO DI DECORRENZA

Anno di decorrenza del trattamento pensionistico	Coefficiente di rivalutazione
1965 ed anteriori	17,8264
1966	17,1875
1967	16,4634
1968	15,9735
1969	15,0151
1970	12,8640
1971	11,6713
1972	10,1166
1973	9,2646
1974	6,8154
1975	6,3894
1976	5,4310
1977	4,7921
1978	4,2596
1979	3,4077
1980	2.6623
1981	2,1298
1982	1,7038
1983	1,5973
1984	1.3844
1985	1,2779
1986	1,1714
1987	1,1181
1988	1,0649

TABELLA B
(prevista dall'art. 3, comma 1)

CATEGORIE

DECORRENZA	Personale non dirigente Stato ed università	Personale scuola docente e non docente	Militari Forze armate e Corpi di polizia non dirigenti	Personale non dirigente ente Ferrovie dello Stato	Personale non dirigente aziende autonome
fino al 1972	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
1973	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
1974	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
1975	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
1976	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
1977	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
1978	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
1979	*18*	*18*	*18*	*18*	*12*
1980	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
1981	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
1982	*12*	*12*	*12*	*12*	*9*
1983	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
1984	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
1985	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
1986	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
1987	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*

Per le pensioni di cui al comma 2 dell'art. 3, le percentuali si applicano sull'importo della pensione in atto alla data del 31 dicembre 1989, maggiorato delle somme derivanti dalla attribuzione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ***(a)***, e dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942 ***(b)***.

(a) Per il testo dell'art. 7 della legge n. 141 1985 si veda la nota *(c)* all'art. 3.

(b) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 942 1986 si veda la nota *(d)* all'art. 3.

91A1052

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Saca che avrà luogo a Milano dal 15 febbraio 1991 al 18 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Saie due che avrà luogo a Milano dal 13 marzo 1991 al 17 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Mido '91 che avrà luogo a Milano dal 10 maggio 1991 al 13 maggio 1991.

91A1033

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
941 FI	Studio Orafo 18	Firenze
972 FI	Rea S.d.f.	Firenze
1000 FI	Deidda Francesco	Firenze
28 NU	Rocca Angelina	Gavoi
194 TO	Lago Antonio	Torino
38 TN	Bortolotti Claudio	Trento

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni Smarriti
166 AR	Plage S.r.l.	Arezzo	4
529 AR	Giuseppe e Michele Ascione S.n.c.	Arezzo	3
589 FI	Argoro S.r.l.	Firenze	2
867 FI	«Leo Bramante»	Firenze	4
344 VI	L.O.V.A.M. S.r.l.	Vicenza	6

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già asegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni Smarriti
153 BO	Venturi Remo	Bologna	3
28 CA	Amoruso Angelo	Cagliari	10
803 FI	Monopoli Giuseppe	Firenze	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta «L.M.O.» S.p.a., assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi «556 VI», con sede in Vicenza, via Barbieri, 15, ha presentato dichiarazione di smarrimento di un punzone recante lo stesso numero di marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

91A1032

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1990, registro n. 29 Difesa, foglio n. 136, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Moglia Alfredo, nato il 22 marzo 1922 a Bedonia. — Giovane animato da ardente amor patrio, fra i primi ad accorrere nelle file partigiane della provincia di Parma. Eletto per capacità e valore personale comandante di brigata, condusse durante nove mesi il suo reparto in brillantissime operazioni di guerriglia, distinguendosi particolarmente durante un duro rastrellamento invernale, quando, circondato con la sua brigata, riuscì a rompere lo schieramento conducendo, squadra per squadra, i suoi uomini al sicuro. — Appennino Parmense, 1° febbraio 1944 - S. Stefano d'Aveto, 2 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1990, registro n. 29 Difesa, foglio n. 137, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Suzzi Carluccio, nato il 15 luglio 1926 a Busto Arsizio. — Patriota di eccezionale ardimento, accorreva con slancio al richiamo dalla Patria oppressa, partecipando volontariamente a rischiose azioni di guerra. Catturato nel corso di duri combattimenti, unitamente a quarantadue compagni affrontava, con fiero contegno il plotone di esecuzione. Colpito da più pallottole, nessuna delle quali mortali, sfuggiva al colpo di grazia perchè protetto dai corpi esanimi di due compagni. Con il favore della notte si trascinava in zona sicura dove veniva prontamente soccorso. Ancora convalescente rientrava in formazione riprendendo la lotta contro l'invasore. — Fondotoce, 11-20 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 93, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Minonzio Francesco, nato il 25 maggio 1911 a Lecco. — Dopo l'8 settembre 1943 entrò a far parte della formazione 3ª S.A.P. di Lecco e del C.L.N., mantenendo il collegamento con i gruppi resistenziali della Valsassina. Attraverso la Valtellina, consentì a numerosi prigionieri di guerra alleati, ad ebrei e perseguitati politici l'espatrio in Svizzera. Arrestato dalle SS tedesche il 19 maggio 1944, venne prima condotto nelle carceri di S. Vittore in Milano e poi nel campo di concentramento di Fossoli dove venne fucilato. Nobile figura di antifascista e di combattente per la libertà che, nella lotta contro la barbarie tedesca, immolò la sua giovane vita per la rinascita della Patria. — Fossoli (Modena) 12 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 95, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Rinaldi Riccardo, nato il 24 febbraio 1924 a Milano. — Ardito comandante di battaglione, rientrava, ancora cagionevole, al reparto, interrompendo la convalescenza per una grave ferita riportata in combattimento. Nel corso di una delicata missione di collegamento, si imbatteva in un capillare rastrellamento nemico. Arrestato e sottoposto e feroci sevizie, opponeva eroico silenzio alle torture inflittegli per carpirgli informazioni gravemente compromettenti per la resistenza locale. Il 21 dicembre 1944 veniva barbaramente trucidato. Esempio di martirio affrontato con consapevolezza nell'impegno di lotta per la libertà della Patria. — Castione Andevenno, 21 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 273, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Orlandi Luciano, nato il 6 agosto 1923 a Maranello. — Valoroso partigiano animato da profonda fede, dotato di elevate doti organizzative, partecipava a importanti e rischiose azioni di sabotaggio dimostrando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso di lunghi mesi di attività partigiana la sua casa diventava base per le esigenze più diverse: rifugio, sosta, rifornimento e posto di collegamento tra pianura e montagna. Individuato per vile delazione e arrestato, veniva sottoposto ad atroci torture e, benchè lusingato con la promessa di aver salva la vita in cambio di informazioni sui suoi compagni, preferiva affrontare eroicamente la morte senza tradire la causa per la libertà della Patria. — Marano, 13 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 380, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Alberti Lorenzo, nato il 30 gennaio 1927 a Cervo. — Giovane e intrepido combattente, sempre primo nelle numerose azioni di guerra condotte contro l'invasore, si distingueva per notevoli doti di coraggio e spirito di sacrificio. Volontario in una delicata missione intesa ad individuare un passaggio segreto, allo scopo di far uscire dall'accerchiamento il proprio distaccamento, pur conscio del grave pericolo per la presenza nemica, portava a termine l'impresa. Catturato e seviziato lungamente, non rilevò mai notizie che potessero compromettere i compagni di lotta. Il 21 ottobre 1944 affrontava, con calma e serenità, il plotone di esecuzione manifestando fino all'ultimo istante la sua fede antifascista e il disprezzo per l'oppressore. — Saorge (Francia), 21 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 381, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Fortunato Leonardo, nato il 9 febbraio 1919 a Marsala. — Valoroso patriota, ricco di giovanile ardimento, partecipava alla lotta contro l'invasore dimostrando ben presto notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, comandato a tenere una delicata posizione, onde proteggere un fianco della sua brigata dall'accerchiamento avversario, resisteva strenuamente permettendo ai compagni di attestarsi su posizioni più favorevoli finchè cadeva con l'arma in pugno sotto l'intenso fuoco nemico. – Monte Tomarlo (Bedonia), 27 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 383, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Giorgi Francesco, nato il 3 ottobre 1895 a Pavullo nel Frignano. — Fervente patriota, aderiva con entusiasmo al movimento della resistenza distinguendosi ben presto per elevate doti di coraggio e grande abnegazione. La sua casa, isolata fra i boschi, era sicuro rifugio per quanti bisognevoli del suo aiuto e, in particolare, centro di raccolta e smistamento di notizie. Arrestato e tradotto alle carceri di Bologna, subiva ogni sorta di tortura perchè rivelasse nomi e notizie dell'organizzazione. Il 10 luglio 1944 affrontava da prode il plotone di esecuzione mantenendo un comportamento fiero e valoroso. — Bologna, 10 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 272, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Gainotti Enzo, nato il 15 novembre 1922 a Fornovo di Taro. — Giovane ed entusiasta patriota si distingueva nella lotta contro l'invasore per ardimento e grande abnegazione. Il 9 novembre 1944 in missione a Varano Melegari scorgeva un forte reparto nemico che minacciava di aggiramento la formazione partigiana operante in zona. Conscio del pericolo che correvano i suoi compagni non esitava a lanciarsi contro l'avversario nel tentativo generoso di portare l'allarme fra i compagni. Colpito una prima volta, non desisteva dal suo tentativo finchè colpito nuovamente immolava la sua vita per la Patria. -- Varano dè Melegari, 9 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 385, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Ferrari Gaspare, nato il 23 settembre 1929 a Borgo Val di Taro. — Componente di una pattuglia inviata in avanscoperta, per la presenza nella zona di preponderanti forze nemiche in rastrellamento, non esitava ad impegnarle in un duro e aspro combattimento. Nel prosieguo della lotta conscio dell'importanza della missione, non recedeva dall'azione, immolandosi per la libertà della Patria. — Monte S. Donna, 6 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 92, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Pagan Dionisio, nato il 27 dicembre 1920 a Chioggia. — Giovane patriota, partecipava fin dai primi giorni di lotta contro l'invasore dimostrando notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Nel corso del lungo e intenso ciclo operativo riusciva a realizzare molteplici e rischiosi azioni di sabotaggio.che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e materiali. — Zona di Chioggia, 13 maggio 1944 - 1° maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 94, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Bosio. — La popolazione del comune di Bosio, fiero paese dell'Appennino ligure-piemontese, fin dal 1943 sosteneva validamente le forze partigiane, malgrado la tracotanza nemica senza mai piegarsi e dando un considerevole contributo di combattenti, di sofferenze e di eroismo. — Bosio, settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 382, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Lovato Ilario, nato il 5 settembre 1923 a Crespadoro. — Fervente patriota, si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso di una delicata missione tendente a creare nuove basi di rifornimento e nuovi centri di resistenza partigiana, veniva sorpreso e attaccato da preponderanti forze avversarie. Sottoposto a lunghi e snervanti interrogatori, sapeva mantenere stoico ed ostinato silenzio senza nulla rivelare che potesse nuocere alla causa partigiana. Liberato, riprendeva la lotta contro l'oppressore partecipando attivamente alla completa liberazione di Vicenza. — Vicenza, 17 aprile 1944-1° maggio 1945.

91A1034

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ricostituzione del Consiglio sanitario nazionale

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991, registro n. 2 Sanità, foglio n. 198, sulla proposta del Ministro della sanità, è stato ricostituito il Consiglio sanitario nazionale, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la durata di un quinquennio.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina dei membri effettivo e supplenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

91A1031

MINISTERO DEL TESORO

N. 39

Corso dei cambi del 25 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1130,900	1130,900	1131,15	1130,900	1130,900	1130,900	1131,250	1130,900	1130,900	1130,90
E.C.U.	1540,150	1540,150	1541 —	1540,150	1540,150	1540,150	1540,250	1540,150	1540,150	1540,15
Marco tedesco	747,450	747,450	748 —	747,450	747,450	747,450	747,610	747,450	747,450	747,45
Franco francese	219,900	219,900	220,25	219,900	219,900	219,900	219,930	219,900	219,900	219,90
Lira sterlina	2188,200	2188,200	2189 —	2188,200	2188,200	2188,200	2188,800	2188,200	2188,200	2188,20
Fiorino olandese	663,420	663,420	663,90	663,420	663,420	663,420	663,360	663,420	663,420	663,42
Franco belga	36,316	36,316	36,34	36,316	36,316	36,316	36,311	36,316	36,316	36,31
Peseta spagnola	12,016	12,016	12,02	12,016	12,016	12,016	12,013	12,016	12,016	12,01
Corona danese	191,500	194,500	194,50	194,500	194,500	194,500	194,510	194,500	194,500	194,50
Lira irlandese	1993 —	1993 —	1991 —	1993 —	1993 —	1993 —	1992,100	1993 —	1993 —	—
Dracma greca	6,963	6,963	6,96	6,963	6,963	6,963	6,967	6,963	6,963	—
Escudo portoghese	8,534	8,534	8,54	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,53
Dollaro canadese	981,700	981,700	982 —	981,700	981,700	981,700	981,800	981,700	981,700	981,70
Yen giapponese	8,542	8,542	8,53	8,542	8,542	8,542	8,546	8,542	8,542	8,54
Franco svizzero	873,250	873,250	874 —	873,250	873,250	873,250	874 —	873,250	873,250	873,25
Scellino austriaco	106,261	106,261	106,40	106,261	106,261	106,261	106,276	106,261	106,261	106,26
Corona norvegese	191,300	191,300	191,50	191,300	191,300	191,300	191,320	191,300	191,300	191,30
Corona svedese	201,150	201,150	201	201,150	201,150	201,150	201,180	201,150	201,150	201,15
Marco finlandese	309,560	309,560	309,50	309,560	309,560	309,560	309,500	309,560	309,560	—
Dollaro australiano	887,150	887,150	887 —	887,150	887,150	887,150	887,500	887,150	887,150	887,15

Media dei titoli del 25 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,875
» » » 22- 6-1987/91	97,200
» » » 18- 3-1987/94	82,075
» » » 21- 4-1987/94	82,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2,5% 1983/93	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	99,950
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,150
» » » » 20- 7-1987/92	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	19- 8-1987/92	100.425
» » » »	1-11-1987/92	100,025
» » » »	1-12-1987/92	99,975
» » » »	1- 1-1988 93	99,575
» » » »	1- 2-1988.93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,800
» » » »	1- 4-1988,93	99,775
» » » »	1- 5-1988,93	99,975
» » » »	1- 6-1988/93	100 —
» » » »	18- 6-1986/93	99.275
» » » »	1- 7-1988/93	99,950
» » » »	17- 7-1986/93	99,050
» » » »	1- 8-1988/93	100.200
» » » »	19- 8-1986,93	98.600
» » » »	1- 9-1988,93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	98,650
» » » »	1-10-1988/93	99,925
» » » »	20-10-1986/93	98.650
» » » »	1-11-1988/93	99,925
» » » »	18-11-1986/93	98,775
» » » »	19-12-1986/93	99,850
» » » »	1- 1-1989/94	99,700
» » » »	1- 2-1989/94	99,875
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,600
» » » »	1- 4-1989/94	99,550
» » » »	1- 9-1988/94	99.050
» » » »	1-10-1987/94	98,500
» » » »	1-11-1988/94	98.800
» » » »	1- 1-1990/95	98,500
» » » »	1- 2-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1985/95	97,975
» » » »	1- 3-1990/95	98,450
» » » »	1- 4-1985/95	97,750
» » » »	1- 5-1985/95	97,675
» » » »	1- 5-1990.95	98,275
» » » »	1- 6-1985 95	97,500
» » » »	1- 7-1985 95	98,350
» » » »	1- 7-1990/95	98,175
» » » »	1- 8-1985/95	97,650
» » » »	1- 9-1985/95	97,350
» » » »	1-10-1985/95	97,675
» » » »	1-11-1985/95	97,625
» » » »	1-12-1985/95	97,925
» » » »	1- 1-1986/96	97,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,825
» » » »	1- 2-1986/96	98,600
» » » »	1- 3-1986/96	98,500
» » » »	1- 4-1986/96	98,350
» » » »	1- 5-1986/96	98,250
» » » »	1- 6-1986/96	98,500
» » » »	1- 7-1986/96	97,850
» » » »	1- 8-1986/96	97,375
» » » »	1- 9-1986/96	97,250
» » » »	1-10-1986/96	96,050
» » » »	1-11-1986/96	96,075
» » » »	1-12-1986/96	96,850
» » » »	1- 1-1987/97	96,375
» » » »	1- 2-1987/97	96,700
» » » »	18- 2-1987/97	96,575
» » » »	1- 3-1987/97	96,875
» » » »	1- 4-1987/97	96,900
» » » »	1- 5-1987/97	96,675
» » » »	1- 6-1987/97	96,825
» » » »	1- 7-1987/97	96,525
» » » »	1- 8-1987/97	96 —
» » » »	1- 9-1987/97	96,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	99.950
» » »	11,50%	1-11-1991	98.975
» » »	11,50%	21-12-1991	99.025
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,775
» » »	11,00%	1- 2-1992	98.550
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,700
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,450
» » »	9.15%	1- 4-1992	97,075
» » »	11,00%	1- 4-1992	97.900
» » »	12.50%	1- 4-1992	99.350
» » »	12,50%	1- 4-1990 92	99.275
» » »	12.50%	18- 4-1992	99.300
» » »	9,15%	1- 5-1992	96.850
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,750
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 6-1992	96.800
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,525
» » »	11,50%	1- 7-1992	98.150
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,925
» » »	12,50%	1- 9-1992	99.350
» » »	12,50%	1-10-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	98.275
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,350
» » »	12,50%	1-10-1993	98,100
» » »	12,50%	1-11-1993	98,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98.100
» » »	12,50%	17-11-1993	98.125
» » »	12,50%	1-12-1993	98 -
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1990.94	98.025
» » »	12,50%	1- 2-1990,94	97.900
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97.800
» » »	12,50%	1- 5-1990,94	97,625
» » »	12,50%	1- 6-1990.94	97.800
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97.675
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,075
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95.200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100.250
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,775
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98.050
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,650
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,050
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,975
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,250
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,925
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,975
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,650
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	92,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,125
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,125
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,075
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M25021

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1136,200	1136,200	1136,20	1136,200	1136,200	1136,200	1136,190	1136,200	1136,200	1136,20
E.C.U.	1539,100	1539,100	1539 —	1539,100	1539,100	1539,100	1539 —	1539,100	1539,100	1539,10
Marco tedesco	747,480	747,480	747,50	747,480	747,480	747,480	747,470	747,480	747,480	747,48
Franco francese	219,880	219,880	220,25	219,880	219,880	219,880	220,030	219,880	219,880	219,88
Lira sterlina	2189 —	2189 —	2191 —	2189 —	2189 —	2189 —	2189 —	2189 —	2189 —	2189
Fiorino olandese	663,140	663,140	662,50	663,140	663,140	663,140	663,110	663,140	663,140	663,15
Franco belga	36,300	36,300	36,29	36,300	36,300	36,300	36,301	36,300	36,300	36,30
Peseta spagnola	12,022	12,022	12,03	12,022	12,022	12,022	12,023	12,022	12,022	12,02
Corona danese	194,590	194,590	194,50	194,590	194,590	194,590	194,580	194,590	194,590	194,59
Lira irlandese	1993,200	1993,200	1991 —	1993,200	1993,200	1993,200	1993,100	1993,200	1993,200	
Dracma greca	6,961	6,961	6,96	6,961	6,961	6,961	6,966	6,961	6,961	
Escudo portoghese	8,558	8,558	8,54	8,558	8,558	8,558	8,554	8,558	8,558	8,55
Dollaro canadese	989,100	989,100	985 —	989,100	989,100	989,100	989,200	989,100	989,100	989,10
Yen giapponese	8,543	8,543	8,56	8,543	8,543	8,543	8,548	8,543	8,543	8,54
Franco svizzero	871,630	871,630	872 —	871,630	871,630	871,630	871,610	871,630	871,630	871,63
Scellino austriaco	106,262	106,262	106,10	106,262	106,262	106,262	106,255	106,262	106,262	106,26
Corona norvegese	191,260	191,260	191 —	191,260	191,260	191,260	191,380	191,260	191,260	191,26
Corona svedese	201,330	201,330	201 —	201,330	201,330	201,330	201,350	201,330	201,330	201,33
Marco finlandese	309,480	309,480	309,50	309,480	309,480	309,480	309,750	309,480	309,480	
Dollaro australiano	892	892 —	890 —	892 —	892 —	892	892,250	892 —	892	892

Media dei titoli del 26 febbraio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	N.P.
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	— —
» 12%(Beni Esteri 1980)	— —
» 10%Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,875
» » » 22- 6-1987/91	97,225
» » » 18- 3-1987/94	82,700
» » » 21- 4-1987/94	82,400
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	— —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	— —
» » » TR 2,5% 1983/93	— —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	99,950
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	100,150
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,300
» » » » 20- 7-1987/92	100,125

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	19- 8-1987/92	. . . .	100,450
»	»	»	»	1-11-1987/92	. . . .	100 —
»	»	»	»	1-12-1987/92	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 1-1988/93	. . . .	99,575
»	»	»	»	1- 2-1988/93	. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 3-1988/93	. . . .	99,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 5-1988/93	. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 6-1988/93	. . . .	99,975
»	»	»	»	18- 6-1986/93	. . . .	99,300
»	»	»	»	1- 7-1988/93	. . . .	99,775
»	»	»	»	17- 7-1986/93	. . . .	99,100
»	»	»	»	1- 8-1988/93	. . . .	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 9-1988/93	. . . .	99,975
»	»	»	»	18- 9-1986/93	. . . .	99,575
»	»	»	»	1-10-1988/93	. . . .	99,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	. . . .	98,650
»	»	»	»	1-11-1988/93	. . . .	99,900
»	»	»	»	18-11-1986/93	. . . .	98,875
»	»	»	»	19-12-1986/93	. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 1-1989/94	. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 2-1989/94	. . . .	99,875
»	»	»	»	1- 3-1989/94	. . . .	99,900
»	»	»	»	15- 3-1989/94	. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 9-1988/94	. . . .	99,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	. . . .	98,525
»	»	»	»	1-11-1988/94	. . . .	98,850
»	»	»	»	1- 1-1990/95	. . . .	98,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	. . . .	100,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95	. . . .	98,050
»	»	»	»	1- 3-1990/95	. . . .	98,450
»	»	»	»	1- 4-1985/95	. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 5-1985/95	. . . .	97,775
»	»	»	»	1- 5-1990/95	. . . .	98,275
»	»	»	»	1- 6-1985/95	. . . .	97,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	. . . .	98,425
»	»	»	»	1- 7-1990/95	. . . .	98,175
»	»	»	»	1- 8-1985/95	. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 9-1985/95	. . . .	97,375
»	»	»	»	1-10-1985/95	. . . .	97,675
»	»	»	»	1-11-1985/95	. . . .	97,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	. . . .	97,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96	. . . .	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	. .	98,525
»	»	»	»	1- 2-1986/96	. . . .	98,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96	. . . .	98,750
»	»	»	»	1- 4-1986/96	. . . .	98,350
»	»	»	»	1- 5-1986/96	. . . .	98,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	. . . .	98,425
»	»	»	»	1- 7-1986/96	. . . .	97,900
»	»	»	»	1- 8-1986/96	. . . .	97,475
»	»	»	»	1- 9-1986/96	. . . .	97,350
»	»	»	»	1-10-1986/96	. . . .	96,100
»	»	»	»	1-11-1986/96	. . . .	96,150
»	»	»	»	1-12-1986/96	. . . .	96,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97	. . . .	96,475
»	»	»	»	1- 2-1987/97	. . . .	96,875
»	»	»	»	18- 2-1987/97	. . . .	96,700
»	»	»	»	1- 3-1987/97	. . . .	97,075
»	»	»	»	1- 4-1987/97	. . . .	96,900
»	»	»	»	1- 5-1987/97	. . . .	96,875
»	»	»	»	1- 6-1987/97	. . . .	97,075
»	»	»	»	1- 7-1987/97	. . . .	96,525
»	»	»	»	1- 8-1987/97	. . . .	96,075
»	»	»	»	1- 9-1987/97	. . . .	97,025

Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	99,875
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99 —
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,075
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,775
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,825
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,450
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,800
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,475
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,075
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,275
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,925
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,325
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,225
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,225
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,450
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,150
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,150
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,950
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,725
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,775
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,325
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,400

Certificati credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	.	100,075
»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	.	98,650
»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	.	98,125
»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	.	97,625
»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	.	97,575
»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	.	101,175
»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	.	100,100
»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	.	100,775
»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	.	98,800
»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	.	96,075
»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	.	95,575
»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	.	96,100
»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	.	98,575
»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	.	95 —
»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	.	95,675
»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	.	97,975
»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	.	93,500
»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	.	97,750
»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	.	93,025
»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	.	96,800
»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	.	97,175
»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	.	98,200
»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	.	100,875
»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	.	100,975
»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	.	97,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M26021

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 mod. 25-A. — Data: 12 ottobre 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Licitra Danilo, nato a Roma il 29 ottobre 1971. Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 3.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

91A0843

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

ergotecnica, infortunistica ed organizzazione del lavoro in agricoltura;

fisiologia delle piante coltivate;

costruzioni forestali.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

economia ed estimo ambientale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1030

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Besenello

Con deliberazione n. 155 del 18 gennaio 1991 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3202/3 in comune catastale di Besenello dal demanio al patrimonio provinciale.

91A1017

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 9 febbraio 1991, n. 1.13/2-33, il decreto prefettizio 12 agosto 1929, n. 11419/14164, con il quale il cognome del signor Francesco Novak, nato a Trieste, il 24 gennaio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Novaro», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Ida Ugotti, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 3 gennaio 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia Luciana Novaro, nata a Trieste, il 9 gennaio 1932, residente a Trieste, via Romagna n. 98, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Novak».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

91A1018

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P. - *Centro Servizi Polivalente S r.l.*
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via *Emilia Centro*, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S n.c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 26

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200